



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0013298**
del 26/11/2019 ore 09:54:11
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: sc

Roma, 25 NOV. 2019

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Roma
P.le delle Belle Arti, 2
00196 - ROMA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 167/2019-Iscrizione nell'elenco speciale-Richiesta di chiarimenti.

E' pervenuto un quesito da parte di un Vostro iscritto nell'elenco speciale (si veda l'allegato) con il quale si chiede di sapere se sia possibile mantenere tale iscrizione in base al domicilio professionale ovvero sia obbligatorio trasferire l'iscrizione nell'elenco speciale dell'Ordine costituito nel luogo in cui il richiedente ha la residenza. In termini generali, si chiede di chiarire se sia consentita l'iscrizione nell'elenco speciale in base al domicilio professionale.

Sulla questione evidenziata, si osserva quanto segue.

Come noto, ai sensi dell'art. 37, co. 1, del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (di seguito OP) il soggetto che intende iscriversi in una delle sezioni dell'albo ovvero nell'elenco speciale deve presentare apposita domanda di iscrizione all'Ordine costituito nel circondario in cui questi ha la residenza o, in alternativa, il domicilio professionale¹.

Con particolare riferimento all'iscrizione nell'elenco speciale si evidenzia che, ai sensi dell'art. 34, co. 8, OP questa è consentita² esclusivamente a coloro che, in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'albo, non possono esercitare l'attività professionale in quanto versano in una delle situazioni di incompatibilità elencate dall'art. 4 OP. Tale disposizione elenca, al comma 1, in via tassativa, una serie di professioni ed attività³ il cui esercizio preclude lo svolgimento dell'attività professionale; si tratta di casi in cui il Legislatore ha disposto un'incompatibilità assoluta con l'esercizio della professione.

¹ In base alla normativa vigente, dunque, il criterio di collegamento tra il professionista e l'albo/elenco di riferimento è costituito, alternativamente, dalla residenza o dal domicilio professionale (vd. art. 36, co. 1, lett.d) OP).

² Vd. art. 34, co. 8, D.Lgs. n. 139/2005:

"Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6".

³ Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005 l'esercizio della professione è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio e di giornalista professionista nonché con l'esercizio delle seguenti attività:

- attività di impresa (per conto proprio in nome proprio o altrui),
- attività di appaltatore di pubblico servizio,

Da ciò sembrerebbe derivarne che il soggetto iscritto nell'elenco speciale, non esercitando la professione perché in condizione di incompatibilità, non detenga un proprio domicilio professionale e possa, dunque, richiedere l'iscrizione nell'elenco speciale unicamente sulla base della residenza. Tale affermazione, vera in linea di principio⁴, è stata oggetto, recentemente, di particolare approfondimento interpretativo⁵. In tale sede si è precisato che possono ricorrere ipotesi di incompatibilità che non sono assolute e in presenza delle quali è comunque possibile svolgere alcune attività professionali. Il citato art. 4 OP stabilisce, infatti, al comma 3, che l'esercizio dell'attività professionale non è consentito anche a tutti quei soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato lo svolgimento di una professione. In tali casi è rimessa, di volta in volta, alla normativa di riferimento l'individuazione del perimetro in cui l'incompatibilità opera. Si pensi ad esempio, al caso dei docenti universitari a tempo pieno, che possono essere autorizzati, di volta in volta, a svolgere determinate attività specificamente individuate dalla normativa di riferimento⁶.

Considerato che, come indicato nell'informativa n. 22/2019, per domicilio professionale deve intendersi il luogo in cui il professionista esercita in modo stabile, continuativo e prevalente l'attività, si ritiene, pertanto, che nei casi in cui la sussistenza di una situazione di incompatibilità non precluda del tutto la possibilità di svolgere, anche con una certa stabilità e continuità, taluni incarichi di natura professionale (ad esempio in qualità di componente di collegio sindacale⁷), l'iscrizione nell'elenco speciale potrà essere richiesta anche in base al domicilio professionale (da individuarsi, evidentemente, nel luogo in cui il soggetto svolge tali incarichi).

Con i migliori saluti.

Francesca Maione



-
- attività di concessionario della riscossione dei tributi,
 - attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (ex promotore finanziario).

⁴ Si veda in tal senso il PO n. 474/2009.

⁵ Si veda, a tal proposito, l'intervento in tema di domicilio professionale svolto nel corso dell'Assemblea annuale dei Segretari e Tesorieri dello scorso 23 maggio (le *slides* e il video dell'intervento sono reperibili sul sito istituzionale nella sezione "Eventi CNDCEC").

⁶ La normativa in materia di docenza universitaria regola la possibilità di esercitare l'attività professionale sulla base della distinzione tra professori a tempo pieno e professori a tempo definito, con una disciplina mutata nel tempo. In particolare l'art. 11 del DPR n. 382/1980 consentiva al professore l'opzione, ogni due anni, tra i due regimi indicando che quello a tempo pieno era incompatibile, tra l'altro, «con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna», facendo però «salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali». Invece il regime a tempo definito era «compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne».

Tale disciplina è stata in gran parte confermata dall'art. 6 della L. n. 240/2010, la quale appunto ribadisce che «il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito»; il comma 9 del medesimo articolo indica poi nuovamente che «l'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382». Pertanto, sotto l'aspetto della compatibilità con l'attività professionale il regime attuale e quello previgente restano pressoché uguali, fatta salva l'elencazione analitica, per i professori e i ricercatori a tempo pieno, delle attività che possono svolgere, consentendo nei commi 10 e 11 del citato art. 6, attività anche remunerate, ma che la legge indica analiticamente riconnettendole alla ricerca scientifica e alla didattica, come le attività di valutazione e di referaggio, le lezioni e i seminari di carattere occasionale, le attività di collaborazione scientifica e di consulenza, comunicazione e divulgazione scientifica e culturale nonché pubblicitarie ed editoriali ecc.

⁷ Ai sensi dell'art. 2397 c.c. l'iscritto nell'elenco speciale può svolgere l'incarico di sindaco a seguito di iscrizione nel registro dei revisori legali.